

**Regolamento
d'applicazione della legge sul turismo**
(del 4 luglio 2000)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la legge sul turismo del 30 novembre 1998,

d e c r e t a :

TITOLO I
Enti competenti

Competenze

(Ltur art. 3 lett. e e l, art. 19 cpv. 3 e art. 37)¹⁾

Art. 1²⁾ ¹Le seguenti competenze sono delegate alla Sezione della promozione economica (in seguito: Sezione):³⁾

- a) la concessione degli aiuti finanziari previsti dalla legge;
- b) la vigilanza sulla riscossione e sull'impiego delle tasse per il turismo da parte degli enti turistici;
- c) la decisione sulla tassa di promozione per i beneficiari di sussidi di cui all'art. 12 del presente regolamento;
- d) la procedura per le contravvenzioni.

²Per la concessione degli aiuti finanziari previsti dalla legge la Sezione è competente fino ad un importo massimo di fr. 500'000.-- per singolo aiuto finanziario; per importi superiori la competenza è del Consiglio di Stato.⁴⁾

Competenze ETT (Ltur art. 4, cpv. 2, lett. a)

Art. 2 L'Ente ticinese per il turismo (ETT) provvede in particolare all'aggiornamento annuale, in sede di preventivo, della politica turistica cantonale e delle strategie per il raggiungimento degli obiettivi.

Competenze ETL (Ltur art. 5, cpv. 2, lett. a)

Art. 3 Gli Enti turistici locali (ETL) provvedono in particolare all'aggiornamento annuale, in sede di preventivo, degli obiettivi e delle strategie di sviluppo turistico per il proprio comprensorio.

TITOLO II
Norme organizzative degli enti turistici

Statuti (Ltur art. 6-10)

Art. 4 Gli statuti degli enti turistici devono prevedere almeno le seguenti disposizioni secondo cui:

- a) l'assemblea generale si riunisce ordinariamente almeno una volta l'anno entro il 30 giugno;
- b) l'assemblea decide a maggioranza dei voti espressi;
- c) il consiglio d'amministrazione si organizza internamente e resta in carica 4 anni;
- d) il consiglio d'amministrazione delibera validamente alla presenza della maggioranza dei suoi membri;
- e) il consiglio d'amministrazione assume tutte le competenze che non sono assegnate dalla legge, dal regolamento e dallo statuto ad un altro organo dell'ente turistico;
- f) l'organo di revisione dei conti resta in carica per due anni: l'ufficio esterno è sempre rieleggibile, il mandato della commissione interna è invece limitato a 2 periodi.

TITOLO III
Notifica dei pernottamenti

Obblighi per i datori d'alloggio

Art. 5 ¹I datori d'alloggio sono tenuti a trasmettere agli ETL il conteggio di tutti i pernottamenti, segnalando in modo esplicito i pernottamenti gratuiti:

- a) entro il 10 di ogni mese per gli stabilimenti gestiti a titolo professionale, quali alberghi, campeggi e simili;
- b) almeno una volta l'anno, secondo le modalità stabilite dagli ETL, per gli stabilimenti affittati privatamente, quali residenze e appartamenti di vacanza e simili.

²I datori d'alloggio sono tenuti a permettere alle persone designate dagli ETL di procedere ad eventuali

controlli riguardanti la registrazione dei pernottamenti.

Obblighi per gli ETL

Art. 6 Gli ETL sono tenuti a:

- a) trasmettere all'ETT, entro la fine di ogni mese, il conteggio mensile dei pernottamenti di cui all'art. 5 cpv. 1 lett. a);
- b) trasmettere all'ETT, entro la fine di ogni anno, il conteggio annuo dei pernottamenti di cui all'art. 5 cpv. 1 lett. b);
- c) conservare i conteggi dei pernottamenti trasmessi dai datori d'alloggio per la durata di 5 anni;
- d) fornire ai datori d'alloggio il materiale indispensabile alla registrazione dei pernottamenti e al versamento delle tasse turistiche.

TITOLO IV **Tasse per il turismo** Capitolo primo **Tassa di soggiorno**

Obblighi per i datori d'alloggio (Ltur art. 15 e 16)

Art. 7 I datori d'alloggio sono tenuti a:

- a) addebitare la tassa di soggiorno all'ospite separatamente da ogni prestazione fornita, salvo nel caso di prezzi praticati con il sistema del "tutto compreso";
- b) incassare la tassa di soggiorno presso l'ospite e riversarne l'importo agli ETL:
 - entro il 10 di ogni mese per i pernottamenti di cui all'art. 5 cpv. 1 lett. a);
 - entro la fine dell'anno per i pernottamenti di cui all'art. 5 cpv. 1 lett. b);

Importo annuale fisso obbligatorio (Ltur art. 17)

Art. 8 ¹Nella fissazione dell'importo annuale fisso della tassa di soggiorno, gli ETL devono applicare criteri uniformi d'imposizione nel loro comprensorio o in zone particolari dello stesso, tenuto conto delle condizioni di cui all'art. 17 della legge.

²Il proprietario e l'ospite di appartamenti e di case di vacanze sottoposti all'importo annuale fisso sono tenuti a versare la tassa agli ETL entro il 30 aprile dell'anno di tassazione.

Capitolo secondo **Tassa di promozione**

Obblighi per i datori d'alloggio (Ltur art. 18)

Art. 9 ¹I datori d'alloggio sono tenuti a versare la tassa di promozione agli ETL:

- a) entro il 10 di ogni mese per i pernottamenti di cui all'art. 5 cpv. 1 lett. a);
- b) entro la fine dell'anno per i pernottamenti di cui all'art. 5 cpv. 1 lett. b).

²I pernottamenti gratuiti, di cui all'art. 5 cpv. 1, sono esenti del pagamento della tassa di promozione.

Obblighi per gli ETL

(Ltur art. 5 lett. f, art. 11 lett. b e art. 13 cpv. 2)

Art. 10 Gli ETL sono tenuti a riversare mensilmente all'ETT l'80% della tassa di promozione incassata.

Esercizi pubblici

(Ltur art. 19 cpv. 2)

Art. 11⁵⁾ L'ufficio dei permessi competente per il prelevamento delle tasse annue di patente sugli esercizi pubblici ne riversa il 45% all'ETT in 2 rate: la prima entro fine giugno e la seconda entro fine dicembre di ogni anno.

Beneficiari di sussidi

(Ltur art. 19 cpv. 3)

Art. 12 ¹Il beneficiario di un sussidio cantonale non altrimenti assoggettato alla tassa di promozione è tenuto al pagamento annuale di un importo pari all'1‰ del sussidio, ritenuto un minimo di fr. 300.-- e un massimo di fr. 3000.--, fino al raggiungimento del 3% del sussidio ricevuto.

²L'ETT provvede all'incasso della tassa.

Case da gioco

(Ltur art. 11 cpv. 1 lett. d)⁶⁾

Art. 13⁷⁾ ¹Dalla tassa cantonale sulle case da gioco viene riversato all'ETT, a titolo di tasse di promozione, un importo pari allo 0,9% del prodotto lordo dei giochi.

²Il versamento è effettuato in 2 rate: la prima entro fine giugno e la seconda entro fine dicembre di ogni anno.

Capitolo terzo Contributo comunale

Contributo comunale (Ltur art. 20)

Art. 14 ¹Il calcolo del contributo comunale è stabilito dagli ETL sulla base dei pernottamenti registrati l'anno precedente quello della tassazione, tenuto conto delle condizioni di cui all'art. 20 della legge.

²I Comuni sono tenuti a versare il loro contributo entro il 30 aprile dell'anno di tassazione.

TITOLO V Assegnazione degli aiuti finanziari pubblici Capitolo primo Sussidi cantonali

Richiesta di sussidio (Ltur art. 33)

Art. 15 Chi intende beneficiare dei sussidi nelle forme previste dalla legge è tenuto a presentare alla Sezione una richiesta motivata e corredata dalla seguente documentazione di base:⁸⁾

- a) descrizione del progetto con piano d'attuazione;
- b) forma della proprietà e modalità di gestione del progetto;
- c) preventivo dettagliato dei costi;
- d) piano di finanziamento;
- e) previsioni sulla gestione;
- f) preavviso dell'ETL.

Decisione (Ltur art. 24 ss.)

Art. 16⁹⁾ ¹I sussidi vengono concessi mediante decisione della Sezione che, nei limiti delle proprie competenze, ne stabilisce l'importo, la forma, le condizioni e gli eventuali oneri, garanzie e contropartite richieste al beneficiario.

²A dipendenza dell'importanza per il turismo del progetto sussidiabile, la percentuale d'aiuto pubblico varia da un minimo del 10% ad un massimo del 30% dei costi computabili preventivati.

³La realizzazione del progetto non può iniziare prima della decisione della Sezione.

⁴In casi particolari e sufficientemente motivati, sulla base del preavviso dell'ETT, la Sezione può autorizzare l'inizio anticipato della realizzazione del progetto, impregiudicata la decisione di concessione dei sussidi pubblici. Restano impregiudicate le decisioni di altre istanze chiamate a decidere in questioni di loro competenza.

Versamento (Ltur art. 24 e ss.)

Art. 17¹⁰⁾ ¹Il sussidio viene versato dopo l'approvazione dei consuntivi di spesa da parte della Sezione e dell'istanza preposta al collaudo.

²La Sezione può autorizzare il versamento di acconti in funzione dello stato di avanzamento dei lavori, sino ad un ammontare massimo pari all'80% dell'importo del sussidio concesso.

³Il diritto al versamento del sussidio si prescrive in 5 anni dalla data della decisione della Sezione.

Obbligo d'informazione (Ltur art. 33)

Art. 18¹¹⁾ I beneficiari dei sussidi sono tenuti ad informare immediatamente la Sezione di ogni eventuale cambiamento del progetto e a trasmetterle tutte le informazioni richieste.

Garanzia di restituzione (Ltur art. 28 e 34)

Art. 19 ¹I beneficiari di mutui agevolati sono tenuti a trasmettere alla Sezione un titolo al portatore, a garanzia esclusiva del rimborso del mutuo concesso.¹²⁾

²Di regola, questo titolo, che potrà essere iscritto a registro fondiario, deve essere coperto dal valore di reddito del progetto sussidiato.

Capitolo secondo Contributi alla fusione tra ETL

Contributo alla fusione (Ltur art. 36)

Art. 20 ¹La Sezione può concedere un sussidio che varia da un minimo del 10% ad un massimo del 30% dei costi computabili preventivati dell'operazione di fusione.¹³⁾

²La richiesta di aiuto pubblico, corredata dal preventivo, deve essere inoltrata prima dell'inizio dell'operazione di fusione.

TITOLO VI Norma transitoria

Statuti degli enti (Ltur art. 6)

Art. 21 L'ETT e gli ETL sono tenuti a presentare, a norma dell'art. 6 della legge, i loro nuovi statuti entro il 31 dicembre 2000.

TITOLO VII Disposizioni abrogative e finali

Art. 22 ¹Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.¹⁴⁾

²Esso abroga il regolamento d'applicazione della legge sul turismo del 27 marzo 1979.

Pubblicato nel ~~BU 2000~~, 231.

Note:

- 1) Nota marginale modificata dal R 17.11.2004; in vigore dal 19.11.2004 - BU 2004, 400; precedente modifica: BU 2003, 231.
- 2) Art. modificato dal R 10.7.2003; in vigore dal 15.7.2003 - BU 2003, 231.
- 3) Frase modificata dal R 17.11.2004; in vigore dal 19.11.2004 - BU 2004, 400.
- 4) Cpv. modificato dal R 17.11.2004; in vigore dal 19.11.2004 - BU 2004, 400.
- 5) Art. modificato dal R 9.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 695.
- 6) Nota marginale modificata dal R 9.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 695.
- 7) Art. modificato dal R 9.12.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 695.
- 8) Frase modificata dal R 17.11.2004; in vigore dal 19.11.2004 - BU 2004, 400.
- 9) Art. modificato dal R 17.11.2004; in vigore dal 19.11.2004 - BU 2004, 400; precedente modifica: BU 2003, 231.
- 10) Art. modificato dal R 17.11.2004; in vigore dal 19.11.2004 - BU 2004, 400.
- 11) Art. modificato dal R 17.11.2004; in vigore dal 19.11.2004 - BU 2004, 400.
- 12) Cpv. modificato dal R 17.11.2004; in vigore dal 19.11.2004 - BU 2004, 400.
- 13) Cpv. modificato dal R 17.11.2004; in vigore dal 19.11.2004 - BU 2004, 400.
- 14) Entrata in vigore: 7 luglio 2000 - BU 2000, 231.